



Il Municipio

Telefono 091 873 45 60
FAX 091 863 34 03
E-mail Municipio@ComuneRiviera.ch
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la gestione tecnica dell'acquedotto

Il Municipio di Riviera, richiamato

- il Regolamento comunale acquedotto di Riviera del 4 ottobre 2018;

ordina

Titolo I – Abbonamenti

Art. 1 Disdetta

¹ Il distacco fisico o piombatura dei rubinetti dalla rete deve avvenire al massimo 7 giorni dopo la scadenza richiesta per l'abbonamento. L'abbonato deve permettere entro tale termine al personale comunale l'accesso alla batteria d'entrata per la lettura del contatore e il distacco dello stesso o l'accesso ai locali per la piombatura.

² Nel caso in cui, per impossibilità del richiedente, non fosse possibile il rispetto del termine, l'abbonamento è prolungato per un ulteriore mese.

³ Con il distacco fisico, la condotta d'allacciamento è parificata a predisposizione, la saracinesca principale dovrà essere chiusa e la condotta fino alla batteria d'entrata spurgata e munita di un tappo.

Art. 2 Annuncio perdite

¹ La constatazione di perdite all'impianto privato devono essere annunciate immediatamente (telefonicamente) all'Ufficio tecnico comunale indicando i passi intrapresi, modalità e tempi d'intervento.

² L'Ufficio tecnico, a dipendenza della situazione, potrà autorizzare l'intervento indicando condizioni particolari o, per casi importanti, richiedere l'inoltro di una domanda di modifica dell'impianto privato.

Titolo II – Prescrizioni tecniche

Capitolo I – Prescrizioni tecniche interne

Art. 3 Definizione

Il Municipio delega i compiti gestionali dell'acquedotto al proprio personale.

Art. 4 Competenze amministrative

Le competenze amministrative sono delegate mediante l'Ordinanza sulle competenze delegate all'amministrazione.

Art. 5 Gestione impianti

¹ Le competenze per la manutenzione, gestione e intervento sulla rete idrica e gli impianti sono delegati ai servizi esterni.

² Le modalità ed i termini sono definiti in una direttiva interna.

Art. 6 Ricerca perdite

¹ Il personale comunale provvede direttamente o tramite ditta specializzata ad una verifica regolare delle perdite di rete, controllando le condotte comunali.

² Nel caso si avessero indicazioni di perdite su condotte private l'amministrazione notificherà immediatamente al proprietario i risultati dei riscontri.

³ La ricerca della perdita e relativa riparazione è di competenza ed a carico del proprietario della condotta.

Capitolo II – Materiali

Art. 7 Materiali

¹ I materiali ammessi per l'esecuzione di condutture di acqua potabile sono:

- a) Ferro zincato;
- b) Ghisa;
- c) PE.

² Altri materiali dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda dietro presentazione della validità tecnica o essere autorizzati dalle direttive SSIGA.

Art. 8 Scavi

¹ Le condutture dovranno essere posate ad una profondità di almeno 70 cm per proteggerle dal gelo e ricoperte da uno strato di sabbia. In particolare, non dovranno poggiare su sassi o roccia.

² Se per motivi tecnici la profondità è inferiore a quanto prescritto al cpv. 1 la tubazione dovrà essere isolata in modo confacente.

Capitolo III – Prescrizioni impianti privati

Art. 9 Allacciamenti - dimensionamenti

¹ Gli allacciamenti alle proprietà private avranno di regola le dimensioni da 1 (25 mm) a 1¼ pollici (mm 32) per tubazioni in ghisa o dimensioni standard equivalenti per gli altri materiali.

² Dimensioni superiori dovranno essere motivate dall'istante nella domanda di allacciamento, la disponibilità tecnica del servizio avrà carattere preponderante nella decisione.

Art. 10 Esecuzione condutture

¹ Cambi di direzione e derivazione potranno avvenire solo mediante pezzi speciali ed eseguiti a regola d'arte.

² È vietata la piegatura di tubi.

³ I raccordi dovranno essere eseguiti in modo da garantire una tenuta duratura.

Art. 11 Apparecchiature ed elettrodomestici

¹ Le apparecchiature e gli elettrodomestici che possono subire danni per mancanza d'acqua devono venire protetti da un dispositivo di sicurezza contro tale evenienza.

² Il collegamento dei seguenti apparecchi d'uso domestico alla rete idrica è autorizzato:

- a) Lavatrici;
- b) Bollitori;
- c) Macchine per caffè.

³ Altre apparecchiature ad utilizzo automatico di acqua non esposte al cpv. 2 devono essere preventivamente autorizzate dal Municipio.

Art. 12 Impianti di trattamento dell'acqua

¹ Gli impianti di trattamento dell'acqua sono soggetti a preventiva autorizzazione dal Municipio.

² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dal competente Ufficio federale e l'acqua potabile da essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta o di un disgiuntore che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Art. 13 Batteria d'entrata e contatore

¹ La batteria d'entrata o stazione di controllo deve essere posta in luogo di facile accesso, riparata da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e asciutta ed avere dimensioni minime di 110 x 70 cm. Ove non possibile all'interno dello stabile è possibile la formazione di una cameretta in muratura con soletta indipendente ed un chiusino in ghisa minimo DN 50 cm.

² Dovrà comprendere una valvola di ritenuta, un rubinetto d'arresto prima e dopo il contatore.

³ Di norma la batteria d'entrata è provvista di un riduttore di pressione, nel caso non fosse necessario dovrà essere predisposto lo spazio per la posa successiva.

⁴ Nessuna diramazione sarà permessa prima della batteria d'entrata.

⁵ Le vecchie costruzioni dovranno adeguarsi alle presenti prescrizioni in caso di ristrutturazione o trasformazione o manutenzioni straordinarie importanti.

Art. 14 Messa a terra

¹ Il Comune non ha l'obbligo di fornire la messa a terra degli stabili secondo le nuove prescrizioni sugli impianti elettrici.

² Le nuove costruzioni non potranno in alcun modo utilizzare le condutture acqua potabile quale messa a terra elettrica.

³ In caso di sostituzione di infrastrutture esistenti in ghisa con materiale plastico, il Comune disporrà la posa di una messa a terra mediante piattina in rame, l'utente è in ogni caso responsabile di verificare che la stessa sia sufficiente.

⁴ I nuovi impianti dovranno rispettare le direttive per la separazione galvanica tra condotte dell'acqua e messa a terra emanate dalla SSIGA.

Art. 15 Pericolo di gelo

¹ Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente.

² Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni.

Art. 16 Norme complementari

¹ Per quanto non precisato nel regolamento o nella presente ordinanza fanno stato le disposizioni della società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua (SSIGA).

² In caso di differenze tra norme comunali e SSIGA fa stato la norma più restrittiva.

Capitolo IV – Istanza autorizzazione lavori (allacciamento)**Art. 17 Termini d'inoltro**

¹ Le istanze per nuovi impianti o modifica degli esistenti dovrà essere inoltrata in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'esecuzione e messa in servizio dell'impianto stesso.

² Il Comune mette a disposizione un formulario ufficiale.

Art. 18 Allacciamenti provvisori

¹ La procedura prescritta in questo capitolo è valida anche per allacciamenti provvisori (cantieri) o sporadici (es. irrigazione in caso di siccità).

² L'impianto dovrà essere munito, a dipendenza delle necessità, di una valvola di ritenuta o di un disgiuntore, altre prescrizioni saranno emanate di volta in volta.

Art. 19 Contenuto

¹ L'istanza dovrà contenere l'oggetto da allacciare (mappale e subalterno), la destinazione, la data per cui è previsto l'intervento, l'installatore concessionario che eseguirà i lavori interni.

² L'istanza dovrà essere firmata dal proprietario o dal rappresentante dell'immobile e dall'installatore concessionario.

³ Allegati dovranno essere presentati:

- planimetria con il tracciato previsto della condotta, il punto d'attacco, la posizione della saracinesca e la posizione della batteria d'entrata;
- schema interno dell'impianto;

- diametro delle condotte e materiali utilizzati;
- calcolo delle unità di carico;
- indicazione del diametro del contatore;
- concessione valida emessa dall'AAT o da un suo membro.

⁴ Tutti i documenti devono essere presentati in duplice copia.

Art. 20 Decisione

¹ Le decisioni sono emanate di regola entro 15 giorni dall'inoltro della documentazione completa.

² La decisione vale come ordine d'esecuzione per il Concessionario comunale che esegue le opere fino all'organo di controllo.

Art. 21 Collaudo e dichiarazione di conformità

¹ Al termine dei lavori l'installatore concessionario privato esegue il collaudo secondo quanto prescritto dalle direttive SSIGA e rilascia una dichiarazione della conformità dei lavori eseguiti quale allegato alla domanda di immissione.

² Il Comune potrà eseguire controlli sporadici o a campione, nel caso l'impianto risultasse non conforme l'intervento comunale sarà soggetto alla tassa di collaudo messa a carico dell'installatore.

Art. 22 Messa in funzione

La messa in funzione dell'allacciamento avverrà con la posa del contatore unicamente dopo la consegna della dichiarazione di conformità.

Art. 23 Prelievi da idranti

¹ Il prelievo da idranti è sempre possibile senza autorizzazione da parte dei pompieri e del personale comunale.

² Ogni altro prelievo deve essere autorizzato dal Comune in seguito ad istanza scritta, con dichiarazione di competenza nel manovrare gli impianti, di utilizzo di materiale adeguato (in particolare con valvola di ritenuta o disgiuntore) e di possedere un'adeguata copertura assicurativa per eventuali danni.

³ Per quanto non previsto si applica la relativa direttiva emanata dall'AAT.

Titolo III – Concessionari

Art. 24 Applicazione

L'esecuzione, la modifica e la manutenzione degli impianti possono essere eseguite esclusivamente da installatori, cui sia stata accordata una concessione dal Comune, dall'Associazione acquedotti ticinesi o da un suo membro.

Art. 25 Concessione

¹ La concessione è accordata dal Comune al titolare (persona fisica o giuridica) della ditta postulante, a condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:

- a) iscrizione a registro di commercio;
- b) proprietaria di un'officina permanente, adeguatamente attrezzata;

- c) disporre di un portatore della concessione (persona fisica in organico) e impiego permanente di almeno una persona del mestiere in possesso:
- del diploma di ingegnere SUP/SPF, oppure titolo equivalente riconosciuto dall'UFIAML
 - del diploma professionale superiore federale (maestria) in impianti sanitari e/o riscaldamento
 - del diploma di tecnico SSST in tecnica della costruzione
 - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di progettista tecnico della costruzione
 - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di installatore sanitario e/o riscaldamento, con almeno 5 anni di pratica qualificante nella professione;
- d) Il portatore della concessione deve avere superato l'esame del modulo di formazione "Acqua 1" proposto da suissetec nell'ambito della formazione per la maestria, oppure si impegna a superarlo entro due anni dalla data della richiesta (quest'ultima possibilità è valida solo per i portatori che hanno una formazione conseguita in Svizzera);
- e) La condizione d non è richiesta per i portatori di concessione con diploma di ingegnere SUP/SPF, diploma professionale superiore federale (maestria) o tecnico SSST.

² Il portatore della concessione deve essere a conoscenza delle direttive per l'esecuzione di installazioni e condotte per l'acqua potabile edite dalla SSIGA e impegnarsi nella formazione continua. Il Comune può verificare in ogni tempo se il concessionario adempie i requisiti di cui sopra. Allo scopo, potranno essere organizzati audit, verifiche o ispezioni.

Art. 26 Responsabilità

¹ La responsabilità del titolare della ditta concessionaria è retta dalle norme legali in materia. In particolare, egli risponde degli infortuni o dei danni che il suo personale causa nei confronti del Comune o di terzi.

² Il portatore della concessione assume la responsabilità tecnica, garantendo la conformità dell'impianto alle norme e direttive vigenti così come l'esecuzione impeccabile dei lavori.

³ Il Comune non assume nessuna responsabilità sulla qualità del lavoro prestato dalla ditta concessionaria.

Art. 27 Durata e revoca

¹ La concessione, è data per un periodo massimo di 4 anni, ma decade in ogni caso quanto viene a mancare uno dei requisiti necessari per conseguirla.

² Può inoltre essere ritirata dal Comune per motivi gravi, in particolare se si contravviene in modo grave o ripetuto alle norme legali o regolamentari o a disposizioni speciali oppure se il concessionario affida lavori a terzi non legittimati ad eseguirli o notifica con il proprio nome lavori affidati ad altri.

Art. 28 Tassa

¹ Il concessionario versa al Comune che rilascia la concessione una tassa amministrativa al momento dell'ottenimento della concessione e per ogni suo rinnovo.

² La tassa è definita nell'ordinanza riguardante le tariffe.

Art. 29 Informazione AAT

Del rilascio delle concessioni è data informazione al segretariato dell'AAT.

Art. 30 Divieto di trasmissione e cessione

La concessione non è trasferibile, né cedibile per atto fra vivi o per successione.

Art. 31 Rifiuto d'erogazione

Il Comune può rifiutare la fornitura di acqua se le installazioni non sono state eseguite o trasformate dai concessionari oppure se il concessionario ha trasgredito in modo grave i disposti dei regolamenti comunali o ordinanze.

Art. 32 Prescrizioni applicabili

¹ Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua edite dalla SSIGA, alle norme cantonali e federali, nonché alle prescrizioni particolari emanate dal Comune.

² Parimenti il concessionario deve ossequiare tutte le disposizioni contenute nelle suddette direttive SSIGA.

Art. 33 Notifica preventivi lavori

¹ Per ogni nuova esecuzione o modifica di un'installazione il concessionario deve verificare l'esistenza di un'autorizzazione, in caso contrario coadiuva il proprietario nell'allestire l'istanza e la documentazione.

² I lavori non potranno avere inizio prima dell'ottenimento dell'approvazione.

Art. 34 Collaudo e dichiarazione di conformità

Le spese di collaudo e certificazione sono a carico del proprietario dell'opera.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie**Art. 35 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza scaduti i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco:  Il Segretario:
A. Pellanda  P. Laube



Adottata con risoluzione municipale no. 622 del 15 luglio 2019

Pubblicata agli albi comunali dal 16 agosto 2019 al 14 settembre 2019

Riviera, 9 agosto 2019